

RISPOSTA CHIARIMENTI N. 1

In ordine alla procedura avente ad oggetto la fornitura, mediante leasing operativo di una autoambulanza per il Servizio 118 (C.I.G. 0362776C36), un ipotetico aggiudicatario ha richiesto chiarimenti circa gli impegni disciplinati negli artt. 4 e 8 del Capitolato Speciale D'appalto.

Precisamente, la richiesta di chiarimento è stata così formulata:

-Nel capitolo relativo alla manutenzione straordinaria viene richiesto:

“ gli interventi necessari al ripristino funzionale del bene a seguito del guasto accidentale..”

“ riparazione conseguente a sinistro..”

“riparazione conseguente a danni causati da terzi (danneggiamenti ecc.)”

-Nel capitolo relativo alla sostituzione del veicolo viene richiesto:

“In caso di sinistri gravi, che richiedessero un autoveicolo nuovo in sostituzione di quello non riparabile o la cui riparazione dovesse risultare troppo onerosa, l'aggiudicatario provvederà alla fornitura di altro mezzo, con le medesime caratteristiche e senza maggiori oneri contrattuali per l'Azienda”.

Gli obblighi di cui sopra devono intendersi forniti senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda appaltante anche nel caso in cui:

1) i danni da incidente stradale sono causati per colpa del pilota dell'ambulanza e l'assicurazione non riconosce alcun indennizzo?

2) le riparazioni relative ai danneggiamenti da parte di terzi o guasti accidentali sono causate volontariamente o per negligenza d'uso?

Le risposte ai due quesiti, sopra riportati, sono entrambe affermative.

L'Azienda appaltante non si farà carico di costi aggiuntivi, anche laddove si verificassero le ipotesi descritte nei quesiti.

Non si è imposto nel capitolato alcun onere, (ad esempio polizza casco) ritenendosi che gli offerenti debbano essere liberi di gestire il rischio come ritengono più opportuno.

Può ribadirsi, in maniera molto sintetica, che a carico della Asl, oltre il canone di leasing, vi è il solo costo del carburante.